



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica

<https://rivista.camminodiritto.it>



LA CASSAZIONE CHIARISCE QUALI SONO I COMPITI DELL'AVVOCATO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO ASSISTITO

La Suprema Corte ha chiarito i doveri dell'avvocato nei confronti del proprio assistito. Il cliente, presumibilmente una persona non esperta del complesso mondo del diritto e della giurisprudenza, deve essere costantemente informata sullo svolgimento del processo, sui suoi possibili esiti e sulle conseguenze. Una mancata informazione dell'assistito causerebbe non solo un illecito disciplinare, ma anche una violazione del codice civile.

di **Mirko Forti**

ALTRO - DEONTOLOGIA

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Publicato, Martedì 14 Aprile 2015

La Suprema Corte di **Cassazione**, nella recente sentenza n. **6782/2015**, ha avuto modo di chiarire **le linee guida** del corretto operato dell'avvocato nel suo lavoro di **assistenza forense**.

Il caso in questione ha visto **i parenti di una persona deceduta a seguito di un sinistro stradale** contrapposti **all'avvocato** che aveva seguito **la pratica del risarcimento** in seguito al suddetto sinistro.

Infatti, il professionista forense aveva deciso infatti di lasciar cadere la causa, arrivando quindi alla **cancellazione dal ruolo**, senza però che i suoi clienti, i parenti del defunto, **fossero d'accordo** con tale scelta.

Questi ultimi citarono quindi per danni l'avvocato, colpevole di non aver adeguatamente informato i propri clienti sulle scelte che intendeva fare, ossia non portare avanti la causa lasciandola decadere affinché venisse quindi cancellata dal ruolo.

In occasione della decisione del caso de quo, la Suprema Corte ha specificato come "**nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 cod. civ.)**".

Non può quindi esservi una valutazione aprioristica delle condizioni che un avvocato deve adempiere nell'assistenza al proprio cliente. I doveri del professionista forense trovano una definizione anche su base deontologica: **l'art. 27 del Codice deontologico forense** chiarisce come un avvocato non debba limitarsi a una mera difesa tecnica ma deve assistere il proprio cliente, spiegando e prospettando ogni possibile evoluzione ed esito del procedimento in corso. L'avvocato deve altresì consigliare quale, a suo parere, sia l'azione più conveniente per il proprio assistito, ma non può agire in disaccordo con quest'ultimo.